



Sent. n. 151/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37515** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, in Bari, alla Via G. Davanzati Fortes, n. 6;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale I.N.P.S., in Bari, alla Via Putignani, n. 108;

nonché contro:

- **Ministero della Giustizia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80252050580, non costituito.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Visto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

	Udite, alla pubblica udienza del 9 luglio, l'Avv. Adriana Anelli - in	
	sostituzione degli Avv.ti Silvia Solimando ed Emilio Solimando - per il	
	ricorrente e l'Avv. Marcella Mattia - in sostituzione dell'Avv. Ilaria De	
	Leonardis - per l'I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, il Sig. XXX - deducendo	
	di essere un <i>ex</i> assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria	
	nonché titolare di pensione di inabilità calcolata con il sistema misto - ha	
	invocato la riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza mediante	
	l'applicazione dei miglioramenti contrattuali disposti dal D.P.R. n. 57 del 20	
	aprile 2022 nonché dell'aliquota di rendimento del 2,445% per ogni anno di	
	anzianità contributiva maturato entro il 31 dicembre 1995, rassegnando le	
	seguenti conclusioni: <i>“A) accertare e dichiarare il diritto [...] alla</i>	
	<i>riliquidazione della pensione di inabilità cat. IOCTPS iscrizione n. XXX – per:</i>	
	<i>a - 1 ricalcolo delle retribuzioni pensionabili, e conseguentemente delle quote</i>	
	<i>A, B e C di pensione, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal</i>	
	<i>DPR n. 57/2022 per il triennio economico 2019 – 2021; a - 2 applicazione</i>	
	<i>dell'aliquota di rendimento del 2.44% per ciascun anno di contribuzione</i>	
	<i>acquisito sino al 31.12.1995: B) condannare conseguentemente l'Inps</i>	
	<i>(gestione ex INPDAP), alla rideterminazione della prestazione previdenziale</i>	
	<i>concessa con atto n. XXX alla decorrenza del 01.02.2021 ed alla</i>	
	<i>corresponsione delle differenze [di] rateo maturate e a maturarsi, per i titoli</i>	
	<i>di cui sopra, a decorrere: - dal 01.02.2021 (per i motivi di cui a – 1); - dal</i>	
	<i>01.01.2022 (per il motivo di cui a - 2), oltre aumenti perequativi ed interessi</i>	
	2	

come per legge. C) Vinto il compenso del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 modificato con D.M. 147 del 13.08.2022, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis DM 147/2022. D) Gli avvocati difensori chiedono la distrazione del compenso il loro favore in quanto anticipatari".

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria del 7 giugno 2024, nella quale ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere all'esito della disposta riliquidazione del trattamento di quiescenza del ricorrente ed ha, altresì, eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “- *Dichiarare cessata la materia del [contendere] con compensazione delle spese*”.

3. All'udienza del 18 giugno 2024, questo Giudice ha assegnato termine all'I.N.P.S. per il deposito del cedolino relativo alla corresponsione del rateo pensionistico riliquidato nonché degli arretrati ed al Sig. XXX per il deposito di eventuali note scritte sulla sopraggiunta riliquidazione e l'eventuale cessazione della materia del contendere.

4. In data 29 giugno 2024, l'I.N.P.S. ha depositato copia del cedolino di pensione del ricorrente del mese di luglio del 2024, attestante il pagamento di arretrati e interessi.

5. In data 3 luglio 2024, la difesa del ricorrente ha depositato delle note autorizzate nelle quali ha dato atto della sopravvenuta rideterminazione della pensione e della corresponsione degli importi differenziali maturati nel periodo pregresso.

6. All’udienza del 9 luglio 2024, i difensori delle parti hanno confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere all’esito della sopravvenuta riliquidazione del trattamento di quiescenza del ricorrente con

	la mensilità di luglio dell'anno 2024 e l'Avv. Adriana Anelli ha invocato	
	altresì il riconoscimento delle spese di lite in applicazione del principio della	
	soccombenza virtuale mentre l'Avv. Marcella Mattia si è rimessa alle	
	determinazioni del giudicante in ordine alle spese di lite.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	7. In via preliminare, osserva questo Giudice che il Ministero della Giustizia	
	- ritualmente evocato in giudizio giusta notificazione, in data 22 febbraio	
	2024, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, mediante p.e.c. (artt. 1	
	e 3-bis L. 53/1994) all'indirizzo di posta elettronica certificata	
	dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari	
	(ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it) di cui l'Avv. Silvia Solimando attesta,	
	nella relata di notifica depositata in giudizio, l'estrazione dal registro Reginde	
	- non si è costituito ed è, pertanto, contumace.	
	8. Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la declaratoria di	
	cessazione della materia del contendere in relazione alle domande del	
	ricorrente.	
	Infatti, <i>“la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal</i>	
	<i>Giudice allorquando venga a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla</i>	
	<i>domanda giudiziale, dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto</i>	
	<i>tra le parti con conseguente venir meno della necessità della pronuncia</i>	
	<i>giudiziale, di tal che essa postula la composizione della lite ed il venir meno,</i>	
	<i>in forza di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla</i>	
	<i>prosecuzione del giudizio; tale situazione di perfetta rimozione di ogni</i>	
	<i>ragione di contrasto deve essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti</i>	
	4	

	<i>interessate affinché, anche sulla rilevanza giuridica della vicenda</i>	
	<i>sopraggiunta, si sia determinato l'oggettivo venir meno della necessità della</i>	
	<i>pronuncia giudiziale” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre</i>	
	<i>2007, n. 938).</i>	
	Nel caso di specie, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento di	
	quiescenza consta dalla determina I.N.P.S. n. XXX emessa in data XXX e	
	depositata dall'Istituto Previdenziale, che ha altresì prodotto il cedolino	
	pensionistico relativo alla liquidazione degli arretrati.	
	Inoltre, nelle note autorizzate depositate in data 3 luglio 2024, i difensori del	
	Sig. XXX hanno dato atto della sopravvenuta rideterminazione del trattamento	
	pensionistico del ricorrente ad opera dell'I.N.P.S. nonché della liquidazione	
	degli importi differenziali maturati in riferimento al periodo pregresso,	
	concordando sulla declaratoria di cessata materia del contendere ed insistendo	
	per la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite.	
	9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente	
	ed il Ministero della Giustizia, avendo la difesa di parte ricorrente - in sede di	
	note autorizzate - invocato la condanna del solo Istituto Previdenziale al	
	pagamento delle stesse.	
	10. Ricorrono i presupposti per la liquidazione delle spese di lite in	
	applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo l'I.N.P.S.	
	provveduto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza del Sig. XXX	
	solo in seguito all'instaurazione del presente giudizio.	
	Pertanto, va disposta la condanna dell'Istituto Previdenziale al pagamento	
	delle spese di lite - da distrarre in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi	
	anticipatari - liquidate nella misura di complessivi Euro 500,00	
	5	

		(cinquecento/00), oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a.	
		PER QUESTI MOTIVI	
		la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione	
		monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37515 proposto dal	
		Sig. XXX, così provvede:	
		1) dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia;	
		2) dichiara la cessazione della materia del contendere;	
		3) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei rapporti tra	
		il ricorrente ed il Ministero della Giustizia;	
		4) condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite - da distrarsi in favore	
		dei difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari - liquidate nella misura di	
		complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali (15%), I.v.a.	
		e C.p.a.	
		Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.	
		Depositata il 12.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice	
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)	
		Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
		giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
		DISPONE	
		che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
		detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi	
		causa.	
		Depositata il 12.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice	
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)	
		6	

[illegible]

Bari 12.07.2024

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)